



Disciplina dei tempi di pagamento dei servizi di autotrasporto di merci Ulteriori istruzioni del Comitato Centrale dell'Albo

FAI INFORMA 250/2025 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che, ad integrazione della prima circolare dello scorso 30 ottobre (sulla quale vedi la circolare fai informa n. 239/2025 del 3 novembre u.s), in data odierna il Presidente del Comitato Centrale ha emesso una seconda circolare per dettagliare ulteriormente gli adempimenti richiesti all'impresa di autotrasporto che, a fronte di inadempienze reiterate e diffuse da parte della committenza nel pagamento dei corrispettivi dei servizi di trasporto, intendano segnalare questa condotta al Comitato Centrale affinché questo, a sua volta, richieda l'intervento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) come prevede il testo del nuovo comma 15 bis, art. 83 bis del [decreto legge 112/2008](#).

In particolare, la nuova circolare prevede che le imprese creditrici possono segnalare eventuali abusi anche attraverso il Comitato Centrale per l'Albo, trasmettendo via pec – all'indirizzo albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it – la seguente documentazione:

a) una dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sostitutiva di fatto notorio, redatta secondo il modello di cui all'allegato 1;

b) le allegate tabelle 1 e 2 debitamente compilate di cui all'allegato 2 (file excel);

Si specifica che la tabella 1 è strettamente necessaria e va riferita solo al/ai committente/i che l'impresa ritiene di segnalare per il ritardo nei pagamenti, mentre la tabella 2 è richiesta per la migliore comprensione del fenomeno e la sua compilazione non è obbligatoria ma fortemente raccomandata;

c) l'elenco delle fatture pagate in ritardo e delle fatture scadute e non pagate nella tabella 3, presente anch'essa nell'allegato 2.

(Le tabelle compilate dovranno essere restituite anche in formato Excel editabile)

I dati trasmessi saranno trattati nella piena tutela del diritto di riservatezza.

La circolare evidenzia che questa documentazione deve essere compilata per dimostrare la sussistenza della reiterazione della violazione da parte del committente. A questo proposito, la nota del Presidente del Comitato Centrale evidenzia l'opportunità di indicare, all'interno della segnalazione, un periodo di riferimento di almeno un semestre che rilevi l'evidente ritardo nei pagamenti diffuso e reiterato.

In ultimo, nella nota è contenuta la raccomandazione alle imprese di ricorrere a strumenti adeguati a verificare e tracciare i rapporti con i committenti, in particolar modo sotto il profilo contrattuale.